

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2714

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

(V. Stampato Camera n. 1996)

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 marzo 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 marzo 1991*

Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Doveri del magistrato)

1. Il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo.

2. In ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato deve rispettare la dignità della persona.

3. Anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano la credibilità.

4. La violazione dei doveri costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

*(Illeciti disciplinari
nell'esercizio delle funzioni)*

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) anche fuori dei casi in cui costituiscono reato, i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l'omissione di denuncia di una causa di incompatibilità o l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

b) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata e grave interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'eserci-

zio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

c) la violazione di legge determinata da grave negligenza; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso in modo rilevante diritti personali o patrimoniali; la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

d) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; l'abituale esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

e) anche fuori dei casi in cui costituiscono reato, i comportamenti che determinano la divulgazione del contenuto di atti coperti da segreto, la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o, quando è idonea a ledere diritti altrui, sugli affari definiti;

f) anche fuori dei casi in cui il fatto costituisce reato, l'omissione, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente dell'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussisten-

za di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 27, 28 e 33 o di una delle fattispecie di cui agli articoli 34 e 36; l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di cui agli articoli 33 e 34, nonché della comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 30.

Art. 3.

(Illeciti disciplinari al di fuori delle funzioni)

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;

c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente, lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità;

d) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.

Art. 4.

(Illeciti disciplinari conseguenti al reato)

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile per delitto doloso o

preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile per delitto colposo alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità.

2. L'estinzione del reato per amnistia o per prescrizione non esclude l'illecito disciplinare.

Art. 5.

(Sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'ammonimento;
- b) la censura;
- c) la perdita dell'anzianità;
- d) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;
- e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
- f) la rimozione.

2. L'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

3. La censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione.

4. La sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo nè superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica.

5. La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni.

Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna.

6. La sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

7. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio.

8. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 7 sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica.

9. Degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è trasmessa copia al Ministro di grazia e giustizia.

Art. 6.

(Sanzioni per determinati illeciti disciplinari)

1. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla censura:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

b) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 33;

d) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

e) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, prima parte della lettera b), se abituali e gravi;

f) il reiterato perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

g) il reiterato e grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

- h) la scarsa laboriosità, se abituale;
- i) la grave e abituale violazione del dovere di riservatezza;
- l) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;
- m) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;
- b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

3. È punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se abituale e grave.

4. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'esercizio di attività o l'assunzione di impieghi vietati ai sensi dell'articolo 27, nonchè l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati.

5. È rimosso di diritto il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

Art. 7.

(Sanzione accessoria del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio)

1. Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura può disporre il trasferi-

mento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

2. Il trasferimento è disposto quando ricorre una delle violazioni previste dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 e dal comma 4 dell'articolo 6, ovvero quando è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.

Art. 8.

*(Competenze e composizione della sezione
disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura)*

1. La cognizione dei giudizi disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti.

2. Sono componenti effettivi della sezione disciplinare: il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, un componente eletto quale magistrato di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità e cinque componenti eletti quali magistrati con funzioni di merito.

3. Sono componenti supplenti della sezione disciplinare: due componenti eletti dal Parlamento, un componente eletto quale magistrato di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità e tre componenti eletti quali magistrati con funzioni di merito.

4. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto della sezione disciplinare; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti

alla stessa categoria, è eletto il più anziano di età.

5. Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, qual è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire.

6. Nell'ipotesi in cui il presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Art. 9.

(Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare)

1. Ferma restando la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 8, in caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente del Consiglio superiore è sostituito nella presidenza della sezione disciplinare dal componente effettivo eletto dal Parlamento che nell'elezione prevista dall'articolo 8 sia stato designato a tale funzione.

2. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito dal componente supplente a ciò designato a norma del comma 5 dell'articolo 8; se la sostituzione non è possibile, il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente della medesima categoria.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche nel caso in cui il componente effettivo eletto dal Parlamento sostituisce nella presidenza della sezione disciplinare il vicepresidente del Consiglio superiore.

4. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

5. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

Art. 10.

(Pubblico ministero ed attività d'indagine)

1. Le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare sono esercitate

dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

2. All'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare procede il pubblico ministero.

Art. 11.

(Termini)

1. L'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata.

2. Entro un anno dall'inizio del procedimento, il procuratore generale presso la Corte di cassazione deve richiedere al Consiglio superiore della magistratura l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Della richiesta del procuratore generale deve essere data comunicazione all'incolpato. Entro un anno dalla data della predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza della sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia della sentenza disciplinare nel giudizio di rinvio è di sei mesi e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

3. Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale e riprende a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza pronunciata in giudizio o il decreto penale di condanna. Il corso dei medesimi termini è altresì sospeso se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale e riprende in tal caso a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è inoltre sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, non-

chè durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato medesimo.

CAPO II

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 12.

*(Esercizio dell'azione disciplinare
e inizio del procedimento)*

1. Il Ministro di grazia e giustizia promuove l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

2. L'azione disciplinare può essere altresì promossa dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale ne dà comunicazione al Ministro di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al procuratore generale; analoga facoltà compete al Ministro nel corso delle indagini.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbono comunicare al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare.

4. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro di grazia e giustizia al procuratore generale presso la Corte di cassazione o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore ai sensi del comma 2 determinano a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

5. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione può contestare fatti nuovi nel

corso delle indagini anche se l'azione è stata promossa dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 13.

*(Comunicazioni all'incolpato
ed atti di indagine)*

1. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato come difensore, che può designare in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonchè, se del caso, da un consulente tecnico.

2. Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, sono nulli ma la nullità non può essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

3. Per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezion fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 372 e 373 del codice penale.

4. Per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero può richiedere altro magistrato che precede nel ruolo di anzianità quello sottoposto a procedimento disciplinare e che svolge le sue funzioni nel distretto dove l'atto deve essere compiuto.

Art. 14.

(Archiviazione)

1. Se il Ministro di grazia e giustizia o il procuratore generale presso la Corte di

cassazione, a seguito della notizia del fatto, non ritengono sussistenti i presupposti per promuovere l'azione disciplinare, richiedono l'archiviazione alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato. La sezione disciplinare può disporre entro novanta giorni l'inizio del procedimento con richiesta di indagini al procuratore generale.

2. Il Ministro di grazia e giustizia e il procuratore generale presso la Corte di cassazione provvedono direttamente all'archiviazione di esposti e denunce concernenti fatti che non corrispondono ad alcuno degli illeciti disciplinari di cui agli articoli 2, 3 e 4 e ne danno notizia al Consiglio superiore della magistratura. Alle segnalazioni in materia disciplinare effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, dai consigli giudiziari e dai dirigenti degli uffici si applica, in ogni caso, la disposizione di cui al comma 1.

Art. 15.

(Chiusura delle indagini)

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la fissazione della udienza di discussione davanti alla sezione disciplinare, chiede con provvedimento motivato di non farsi luogo alla discussione orale. Negli altri casi formula le sue richieste al presidente della sezione disciplinare e ne invia copia al Ministro di grazia e giustizia.

2. Il Ministro di grazia e giustizia può chiedere l'integrazione o la modificazione della contestazione, cui provvede il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti.

4. Il decreto di cui al comma 3 è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato.

5. Sulla richiesta di non farsi luogo alla discussione orale la sezione disciplinare decide in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai commi 3 e 4.

Art. 16.

*(Discussione nel giudizio disciplinare
e decisione)*

1. Nella discussione orale un componente della sezione disciplinare, nominato dal presidente, fa la relazione.

2. Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse.

3. La sezione disciplinare può assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, può disporre o consentire la lettura di rapporti dell'ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; può consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero e dell'incolpato. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezion fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372 e 373 del codice penale.

4. La sezione disciplinare delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero e la difesa dell'incolpato; questi deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio.

5. Se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza.

6. I motivi della decisione sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione.

Art. 17.

(Rapporti con altri giudizi)

1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto; ma se è iniziata l'azione penale, il procedimento disciplinare è sospeso fino alla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere o sono divenuti irrevocabili la sentenza pronunciata in giudizio o il decreto penale di condanna.

2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare soltanto la sentenza irrevocabile di condanna, nonchè la sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione e quella irrevocabile di proscioglimento pronunciate perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

Art. 18.

(Sospensione cautelare necessaria)

1. La sezione disciplinare sospende dalle funzioni e dallo stipendio e colloca fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato sottoposto a procedimento penale ovvero ad indagini dal giorno in cui è adottato contro di lui un provvedimento restrittivo della libertà personale.

2. La sospensione cautelare permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione deve essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorchè il provvedimento restrittivo viene revocato

per carenza di sufficienti indizi di responsabilità; la sospensione può essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti del provvedimento restrittivo.

3. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

4. Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile o se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione.

Art. 19.

(Sospensione cautelare facoltativa)

1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro di grazia e giustizia o il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono chiederne la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.

2. La sezione disciplinare convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato.

3. La sospensione può essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio.

4. La sospensione comporta il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura.

5. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18.

Art. 20.

(Ricorso per cassazione)

1. Contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 18 e 19 e contro le decisioni della sezione disciplinare l'incolpato, il Ministro di grazia e giustizia e il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale.

2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite penali, entro un anno dalla data di proposizione del ricorso.

3. Il ricorso sospende l'applicazione delle decisioni impugnate, ma continuano ad avere effetto i provvedimenti di sospensione del magistrato.

Art. 21.

(Reintegrazione a seguito di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento)

1. Il magistrato cautelamente sospeso ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore, qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ulteriore ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.

Art. 22.

(Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso)

1. Quando l'incolpato è, con decisione definitiva, assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva, dalla

sospensione dalle funzioni e dalla rimozione, cessa di diritto la sospensione cautelare eventualmente disposta e sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già corrisposte per assegno alimentare.

Art. 23.

(Revisione)

1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

a) i fatti posti a fondamento della decisione risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che sia applicabile una sanzione minore ovvero che possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

Art. 24.

(Istanza di revisione)

1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.

2. L'istanza di revisione è proposta personalmente o per mezzo di procuratore

speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, nella segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

3. Nei casi previsti dall'articolo 23, comma 1, lettere *a*) e *c*), all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale.

4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro di grazia e giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

Art. 25.

(Provvedimenti sull'istanza di revisione)

1. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro di grazia e giustizia, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 e al comma 2 dell'articolo 24 o se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.

2. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione.

Art. 26.

(Giudizio di revisione)

1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.

2. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonchè a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competen-

ze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base agli indici di svalutazione ISTAT.

CAPO III

INCOMPATIBILITÀ

Art. 27.

(Incompatibilità di funzioni. Ineleggibilità)

1. I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici; possono assumere l'ufficio di senatore, deputato, ministro, sottosegretario di Stato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge.

2. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, non possono essere eletti senatore, deputato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non possono altresì essere eletti alle suddette cariche se all'atto dell'accettazione della candidatura non si trovino in aspettativa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva.

4. I magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori possono essere eletti alle cariche di cui al comma 2 solo se in aspettativa almeno centottanta giorni prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva, entro sette giorni dalla data del decreto di scioglimento.

5. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 5) del primo comma dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il numero 9) del secondo comma dell'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, ed il numero 10) del primo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

6. I magistrati non possono esercitare libere professioni anche se non ordinate in albi professionali, attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali.

7. Si applica nei confronti dei magistrati il divieto di cumulo degli impieghi pubblici previsto dall'articolo 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I magistrati non possono altresì svolgere attività di libero insegnamento privato retribuito escluso quello universitario e postuniversitario nelle università pubbliche e private.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili.

Art. 28.

(Incompatibilità di funzioni per i magistrati ordinari e militari)

1. I magistrati ordinari e militari non possono far parte di commissioni di collaudo di opere e lavori pubblici, nè possono espletare incarichi di arbitrato, neppure nei casi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero un'azienda o un ente pubblico, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

2. I magistrati ordinari e militari non possono far parte di commissioni giudicatrici d'esame e di concorso, ad eccezione di quelle relative all'accesso e alla progressione nelle carriere di magistrato ordinario, militare, amministrativo e contabile, di avvocato e procuratore dello Stato e nelle

professioni di avvocato e procuratore legale e di notaio.

3. Ferme restando le funzioni di carattere amministrativo attribuite ai capi degli uffici giudiziari in ordine alla direzione degli uffici medesimi, i magistrati ordinari e militari non possono in alcun caso esercitare funzioni amministrative non espressamente consentite da disposizioni di legge, eccezion fatta per quelle di addetti al segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di addetti agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di componenti degli uffici del Consiglio superiore della magistratura, di componenti dell'ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia, nonchè di addetti al Ministero di grazia e giustizia, limitatamente alle funzioni che incidono direttamente sullo stato giuridico dei magistrati o sull'esercizio della funzione giurisdizionale ovvero che si svolgono, nell'ambito di queste ultime, alle dirette dipendenze del Ministro o dei sottosegretari di Stato. Resta comunque salva la facoltà per il Governo di preporre magistrati alla direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, alla direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, alla direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali ed all'ufficio amministrazione della giustizia penale nei rapporti con l'estero della direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario del Ministero di grazia e giustizia; resta salva altresì l'applicazione dell'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

4. Le funzioni esercitate dai magistrati addetti alla Corte costituzionale restano equiparate a quelle esercitate dai magistrati applicati all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione.

5. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme intese ad individuare le funzioni di addetti al Ministero di grazia e giustizia che i magistrati possono esercitare ai sensi del comma 3.

6. Nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, non addetti agli uffici di cui al comma 3, sono ricollocati in ruolo al di fuori delle normali procedure concorsuali e destinati, anche in soprannumero, agli uffici da essi richiesti.

Art. 29.

*(Incompatibilità di funzioni
per i magistrati amministrativi e contabili)*

1. I magistrati amministrativi e contabili possono espletare soltanto incarichi espressamente consentiti da disposizioni di legge o di regolamento.

2. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato, sono dettate norme intese ad individuare gli incarichi che i magistrati amministrativi e contabili possono espletare e ad assicurare la compatibilità di tali incarichi con lo svolgimento dei compiti istituzionali, nonché a realizzare un'equa ripartizione tra i magistrati stessi sia degli incarichi, sia dei relativi compensi.

3. Qualora entro il termine di cui al comma 2 non sia intervenuto il regolamento ivi previsto, è vietato il conferimento di ulteriori incarichi ai magistrati amministrativi e contabili.

4. Agli effetti della presente legge tutti i magistrati del Consiglio di Stato sono considerati magistrati amministrativi e tutti i magistrati della Corte dei conti sono considerati magistrati contabili.

Art. 30.

*(Comunicazione dell'appartenenza
ad associazioni od organizzazioni)*

1. Ai magistrati è fatto divieto di iscriversi ai partiti politici.

2. I magistrati che si iscrivono o che comunque fanno parte di una associazione o organizzazione di qualsiasi natura devono darne comunicazione entro trenta giorni ai rispettivi organi di autogoverno.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 relative ai magistrati ordinari sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Quelle relative ai magistrati militari, amministrativi e contabili sono pubblicate nel Bollettino della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con sanzione non superiore alla censura.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle associazioni nelle quali si esplica un culto religioso.

Art. 31.

(Disciplina degli incarichi consentiti)

1. Fatta eccezione per quelli di cui al comma 3 dell'articolo 28, gli incarichi che è consentito al magistrato svolgere devono essere autorizzati, per i magistrati ordinari, dal Consiglio superiore della magistratura, e per i magistrati militari, amministrativi e contabili dai rispettivi organi di autogoverno.

2. Gli incarichi autorizzati non possono comunque avere durata superiore a cinque anni. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno possono tuttavia autorizzare una proroga per non più di due anni, comunque non rinnovabile, tenuto conto di particolari e gravi esigenze connesse all'incarico espletato.

3. Un successivo incarico, comunque richiesto, può essere autorizzato solo se, dopo l'incarico già svolto, sono decorsi almeno cinque anni.

4. Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 28, il magistrato è collocato fuori ruolo. Il periodo di collocamento fuori ruolo per incarichi non può complessivamente superare i dieci anni.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 ed al secondo periodo del comma 4 non si

applicano con riferimento agli incarichi assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

(Pubblicità degli incarichi esterni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 29, presso il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno sono tenuti elenchi, aggiornati sino al mese precedente, di tutti gli incarichi esterni rivestiti e dei compensi percepiti dai magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili.

2. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno provvedono alla pubblicità degli elenchi di cui al comma 1.

Art. 33.

(Incompatibilità per vincoli di parentela, coniugio o affinità)

1. Il magistrato non può essere assegnato o trasferito o comunque prestare servizio in un ufficio giudiziario nel quale esercita le funzioni di magistrato il coniuge, un parente o un affine fino al terzo grado. Il Consiglio superiore della magistratura può tuttavia derogare al divieto qualora, tenuto conto anche del numero delle sezioni che compongono l'ufficio, ritiene che non sussistono motivi di intralcio al corretto e regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e che non è compromessa la credibilità della funzione giudiziaria.

2. Il magistrato non può esercitare le funzioni:

a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la professione forense il coniuge o un parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo grado ovvero un affine in linea retta, salvo che il Consiglio superiore della magistratura ac-

certi, anche in relazione al numero dei componenti l'ufficio, che le rispettive attività si svolgono in ambiti assolutamente distinti;

b) nel territorio del distretto ove è compreso l'ufficio innanzi al quale il coniuge o un parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo grado ovvero un affine in linea retta è imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o è sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, sempre che, avuto riguardo ai suoi rapporti con l'imputato, alla funzione da lui esercitata e al numero dei componenti l'ufficio, possa risultare gravemente compromessa la fiducia nel regolare svolgimento della funzione giudiziaria. L'incompatibilità permane sino a quando il procedimento pende dinanzi ad uno degli uffici del distretto;

c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge o un parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga ivi una condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, anche in relazione alla dimensione territoriale dell'ufficio, comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di coniugio è parificata la convivenza di fatto.

Art. 34.

*(Destinazione ad altre funzioni
o trasferimento ad altra sede
per incompatibilità)*

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 7, il magistrato, anche senza il suo consenso, è destinato ad altre funzioni o è trasferito ad altra sede quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 33 o quando per qualsiasi causa, anche indipendentemente da sua colpa e prescindendo da ogni valutazione in

ordine a provvedimenti emessi nell'espletamento dell'attività giurisdizionale, non può, nella sede o nell'ufficio che occupa, amministrare giustizia nelle condizioni richieste per la credibilità della funzione.

2. Nei casi previsti dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 33, il magistrato deve essere trasferito ad altro distretto.

Art. 35.

(Norme procedurali)

1. Quando ricorre una delle situazioni previste dagli articoli 33 e 34, il magistrato interessato o il dirigente dell'ufficio ovvero il magistrato cui compete il potere di sorveglianza, il quale abbia avuto comunque notizia di una delle predette situazioni, ha l'obbligo di denunciarla al Consiglio superiore della magistratura entro il termine di giorni quindici dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il Consiglio superiore della magistratura può anche attivarsi su richiesta del Ministro di grazia e giustizia ovvero d'ufficio.

2. La competente commissione del Consiglio superiore, compiuti eventuali accertamenti preliminari, se non ritiene di proporre al Consiglio l'archiviazione, dispone l'apertura della procedura di trasferimento dandone immediatamente avviso all'interessato ed avvertendolo che potrà essere sentito, anche a sua richiesta, con l'eventuale assistenza di altro magistrato.

3. Esaurite le indagini, gli atti della procedura sono depositati nella segreteria della commissione; del deposito è dato immediato avviso all'interessato che, nei venti giorni successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere visione degli atti, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni scritte.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, la commissione, ove non debbano essere compiuti ulteriori accertamenti, propone al Consiglio superiore, entro i successivi trenta giorni, il trasferimento d'ufficio del magistrato o l'archiviazione degli atti.

5. La data della seduta fissata dal Consiglio superiore per la decisione è comunicata almeno venti giorni prima all'interessato, che ha diritto di essere sentito personalmente con l'assistenza di altro magistrato. Il Consiglio decide con provvedimento motivato.

6. La procedura di trasferimento di ufficio non può essere iniziata o proseguita se il magistrato è stato, a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni, ed è conseguentemente cessata la situazione di incompatibilità.

7. Nel caso previsto dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 33, quando il provvedimento penale si conclude con sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o quando la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione viene rigettata, il magistrato che ne faccia domanda è destinato all'ufficio di provenienza o ad altro della stessa sede anche in soprannumero.

Art. 36.

(Dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa o destinazione ad altre funzioni per infermità)

1. Il magistrato è dispensato dal servizio se per qualsiasi infermità permanente o per sopravvenuta inettitudine non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio.

2. Se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalle vigenti disposizioni. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trova in condizione di essere richiamato dall'aspettativa è dispensato dal servizio.

3. Il magistrato può essere destinato ad altre funzioni senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute pregiudicano in modo grave lo svolgimento della specifica funzione giudiziaria di cui è investito.

4. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell'articolo 35. Nel corso della procedura il magistrato può

farsi assistere anche da un perito di fiducia.

5. Nel caso previsto dal comma 3, la procedura non può essere iniziata o proseguita se il magistrato, a domanda, è stato destinato ad altre funzioni compatibili con il suo stato di salute.

6. La sezione disciplinare, ove pronunci non luogo a procedere per infermità di mente dell'incolpato, trasmette gli atti alla competente commissione referente perchè venga attivato immediatamente il procedimento di dispensa dal servizio.

Art. 37.

(Incarichi conferiti dopo la cessazione dalle funzioni)

1. I magistrati, cessati dalle funzioni per qualsiasi causa, non possono rivestire nel triennio successivo incarichi conferiti discrezionalmente dal Governo o dalle regioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.

(Durata in carica dei membri non togati del consiglio di presidenza della Corte dei conti)

1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Essi durano in carica quattro anni; l'incarico non può essere immediatamente rinnovato ».

Art. 39.

(Disposizioni abrogate)

1. Sono abrogati gli articoli 12, secondo comma, 16, 18 e 19, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,

n. 12; 2, secondo comma, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21 e da 27 a 37 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; 4, 6 e 17, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195; 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.